

# Città di Foggia

## **Regolamento della sosta a pagamento**

( approvato con DCC 31.05.2016 n. 94;  
modificato con DCC 16.10.2016 n. 120  
e DCC 27.10.2016 n. 123 )

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le forme del servizio pubblico di sosta a pagamento, senza custodia del veicolo, negli stalli collocati lungo le strade comunali nel rispetto del Codice della Strada di cui al D.lgs. n. 285 del 1992 e ss.mm.ii., del regolamento attuativo e delle altre norme di legge vigenti in materia.

### **Art. 2 – Pagamento della sosta**

1. Le aree riservate alla sosta a pagamento sono evidenziate con apposita segnaletica verticale e delimitate da strisce blu orizzontali.
2. La sosta delle autovetture in tali aree riservate è soggetta al pagamento di una tariffa o di un abbonamento ordinario o agevolato, fatti salvi i casi di esenzione previsti dal presente regolamento.
3. Il pagamento della tariffa è previsto per tutti gli autoveicoli e per i veicoli con almeno tre ruote.
4. I veicoli che eccedono la misura prevista di un stallo di parcheggio sono soggetti al pagamento della tariffa in proporzione al numero di stalli occupati.
5. I veicoli a due ruote sono obbligati a sostare nelle aree all'uopo destinate dal Comune e non possono sostare negli stalli a pagamento destinati agli autoveicoli.
6. Le tariffe della sosta sono determinate con delibera della Giunta Comunale.

### **Art. 3 – Modalità di pagamento**

1. Per il pagamento della sosta è possibile utilizzare gli abbonamenti annuali, trimestrali, mensili, settimanali, giornalieri, i tagliandi di parcheggio prepagati (cosiddetti “gratta e sosta”) e quelli emessi dai parcometri automatici dislocati nelle varie zone di sosta a pagamento nonché, quando attivate, mediante ulteriori modalità tecnologiche di pagamento (sms, autoparcometri, internet, ecc).
2. Attraverso i parcometri automatici è possibile acquistare anche il biglietto dell'autobus. Il titolo di viaggio urbano emesso dal parcometro ha validità di 60 minuti dal momento dell'emissione e permette di viaggiare su tutti gli autobus del servizio di trasporto pubblico urbano mentre il titolo di viaggio suburbano emesso dal parcometro ha validità per una sola corsa di una linea suburbana.
3. Per l'emissione dell'abbonamento annuale, trimestrale, mensile o settimanale è sufficiente indicare la targa del veicolo e corrispondere la tariffa prevista.
4. Il tagliando di abbonamento, in originale, deve essere esposto in modo ben visibile sul cruscotto dell'automobile, ovvero fissato all'interno del parabrezza.
5. L'esposizione di fotocopie di abbonamenti equivale a mancata esposizione e comporta l'applicazione delle sanzioni previste.
6. È consentita l'emissione di abbonamenti a tariffa agevolata nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Giunta Comunale.

## **Art. 4 – Esenzioni dal pagamento**

1. Sono esentati dal pagamento della sosta:
  - a) i veicoli appartenenti a Carabinieri, Esercito, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Provinciale, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco, quando la sosta dipende da cause di servizio;
  - b) i veicoli di soccorso (ambulanze, auto mediche, etc.) e di emergenza quando la sosta dipende da cause di servizio;
  - c) un veicolo per ogni nucleo familiare residente senza diritto a stallo riservato, previo rilascio del relativo permesso su speciale talloncino plastificato il cui costo è determinato dalla Giunta Comunale;
  - d) i veicoli di proprietà di soggetti erogatori di servizi (Enel, Telecom, Gas, Acquedotto, etc.) quando la sosta dipende da cause di servizio;
  - e) i veicoli comunali per ragioni di servizio;
  - f) i veicoli dei medici convenzionati con la ASL in visita domiciliare muniti di apposito contrassegno esposto;
  - g) i veicoli del Servizio assistenza domiciliare della ASL;
  - h) i veicoli di enti pubblici che svolgono attività ispettive o funzioni di polizia giudiziaria;
  - i) i veicoli di portata inferiore a 3,5 tonnellate che effettuano il carico e scarico merci per conto di esercizi commerciali situati lungo le vie in cui sono istituite “zone blu” per un tempo massimo di 30 minuti per tale attività;
  - l) i veicoli dotati di motore elettrico;
  - m) i veicoli dei soggetti che, per motivi particolari ed eccezionali, sono esentati di volta in volta con speciale autorizzazione del Dirigente del Servizio Mobilità e Traffico;
  - n) i veicoli con a bordo persone invalide, con relativo contrassegno esposto, quando risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati contraddistinti da strisce gialle, limitatamente alle categorie previste dall’art. 116, comma 4, del Nuovo Codice della Strada (DLgs 285/1992) e dall’art. 381, comma 5, del relativo Regolamento di attuazione (DPR 495/1992 come modificato dalla legge 114/2014), previo rilascio, su domanda, a cura del Comune di Foggia di apposito contrassegno da esporre visibilmente nei modi d’uso sui mezzi adattati con accorgimenti alla guida del conducente in possesso dei requisiti sopra richiamati ovvero sui mezzi adattati con accorgimenti volti ad agevolare l’utilizzo del veicolo da parte del titolare di contrassegno speciale in qualità di passeggero;
  - o) i veicoli che sono condotti o che trasportano persone disabili, muniti e che espongono l’apposito contrassegno, per la durata massima di 15 minuti da indicare mediante l’esposizione di disco orario o altro mezzo idoneo.
2. La Giunta Comunale detta disposizioni attuative e di dettagli della norma di cui al precedente comma.

## **Art. 5 – Stalli per persone invalide**

1. La Giunta Comunale determina il numero degli stalli riservati alla sosta gratuita dei titolari del contrassegno invalidi in un percentuale almeno doppia rispetto allo standard del 2% degli stalli complessivi delle singole zone previsto dalla vigente normativa.
2. Il contrassegno invalidi non è vincolato a uno specifico veicolo perché ha natura strettamente personale e perciò può essere utilizzato su qualunque mezzo destinato alla mobilità della persona disabile. In ogni caso deve essere usato solo ed esclusivamente se l’intestatario del contrassegno è a bordo, alla guida o accompagnato da terzi, e deve essere sempre esposto in originale, in modo ben visibile, sul parabrezza del veicolo.
3. Le aree di parcheggio riservate alle persone invalide devono essere delimitate da strisce gialle e contrassegnate sulla pavimentazione dall’apposito simbolo; devono essere affiancate da uno spazio libero necessario per consentire l’apertura dello sportello del veicolo.

4. Nelle immediate vicinanze degli uffici pubblici o di gestori di servizi di pubblica utilità è predisposto almeno uno stallo di sosta riservato alle persone invalide.
5. Resta ferma la facoltà delle persone invalide, in presenza delle particolari condizioni previste dalla normativa, di chiedere il rilascio della concessione di uno stallo personale riservato nelle immediate vicinanze della propria abitazione da poter utilizzare in via esclusiva.
6. La Giunta Comunale adotta le misure organizzative necessarie per l'efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

### **Art. 6 – Orari della sosta**

1. La sosta a pagamento è attiva dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 16,00 alle 20,00 dei giorni feriali.
2. Con apposite ordinanze dirigenziali, previa delibera della Giunta Comunale, la fascia oraria può essere ampliata fino alle ore 24,00 in particolari zone della città.
3. La sosta è gratuita negli orari non compresi nelle fasce orarie previste per la tariffazione e nelle giornate domenicali e festive, fatte salve eventuali eccezioni disposte con ordinanza del Dirigente del Servizio Mobilità e Traffico, previa delibera della Giunta Comunale, in determinate zone della città per particolari ragioni.
4. Il servizio di sosta a pagamento può essere sospeso in caso di assoluta necessità per lavori, o per casi di forza maggiore, o per manifestazioni promosse dall'Ente.

### **Art. 7 – Occupazione di stalli per motivi diversi dalla sosta**

1. In caso di occupazione prolungata delle aree per motivi diversi dalla sosta quali traslochi, cantieri, stand di vendita, ecc., il soggetto interessato è tenuto a chiedere la relativa autorizzazione preventiva al soggetto gestore del servizio (salve le altre autorizzazioni da richiedere per legge ad altri soggetti), specificando le motivazioni dell'occupazione, che dovrà avere comunque carattere transitorio.
2. In caso di occupazione degli stalli per motivi diversi dalla sosta di autoveicoli, è dovuto dal richiedente il pagamento anticipato al soggetto gestore del servizio della tariffa della sosta relativa al periodo di occupazione secondo le tariffe vigenti, fatto salvo il caso di manifestazioni promosse dall'Ente.
3. Non è in alcun caso ammessa l'occupazione di stalli per attività di pubblica somministrazione di alimenti e bevande.

### **Art. 8 – Piano della sosta**

1. La delimitazione cartografica delle aree destinate alla sosta a pagamento degli autoveicoli all'interno delle zone già classificate dal Consiglio Comunale come zone a particolare rilevanza urbanistica, la determinazione delle tariffe, la disciplina delle agevolazioni e dei permessi, l'individuazione delle zone urbane ad alta densità di traffico, nonché tutte le misure organizzative ed attuative delle norme del presente regolamento costituiscono oggetto di uno o più atti definiti, nel loro insieme, "Piano della Sosta", di competenza della Giunta Comunale in conformità alle disposizioni normative vigenti.

### **Art. 9 – Ausiliari dei traffico**

1. Gli ausiliari del traffico possono elevare multe che riguardino le aree di sosta contrassegnate le strisce blu e le aree quelle strettamente limitrofe.
2. Gli ausiliari del traffico, in particolare, possono redigere il relativo verbale di infrazione al Codice della Strada:
  - 1) per la sosta dentro le strisce blu nel caso di mancato pagamento del ticket esposto sul parabrezza o sul cruscotto dell'auto;
  - 2) per la sosta fuori dalle strisce blu solo nel caso in cui tale sosta impedisca le manovre di uscita o entrata agli altri veicoli regolarmente parcheggiati nelle predette strisce blu.

## **Art. 10 – Tariffa evasa**

1. La validità del titolo di pagamento, qualora effettuato per un minimo di un'ora, è da considerarsi estesa di ulteriori 15 minuti senza la necessità di integrare la relativa tariffa e pertanto entro tali limiti la fattispecie non configura una evasione di tariffa.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1, ove la sosta si protragga oltre l'orario per il quale è stata corrisposta la tariffa, si incorre in una violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata, ai sensi dell'art. 7, comma 15, del codice della strada e, pertanto, la sosta del veicolo con ticket di pagamento esposto scaduto per decorso del tempo di sosta pagato ha natura di illecito amministrativo analogamente al caso della sosta effettuata omettendo l'acquisto del ticket orario.
3. In riferimento alla tariffa evasa, al fine di garantire una migliore gestione dei parchimetri e dei parcheggi, il soggetto gestore si dota di software o applicazioni che permettano una telegestione economico-funzionale dei predetti assets e che unitamente all'attività degli ausiliari e degli operatori del traffico consentano un migliore controllo dei pagamenti e degli incassi oltre che delle strutture e della apparecchiature.

## **Art. 11 – Danni**

1. In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all'interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno è esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico dell'Ente e del soggetto gestore del servizio che in nessun caso rispondono dell'autovettura parcheggiata, né di quanto in essa contenuto, né per incendio o furto della stessa.

## **Art. 12 – Abrogazione e rinvii**

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.
3. Le disposizioni del presente Regolamento sono da disapplicare senza alcuna formalità qualora risultassero contrastanti con sopravvenute norme di legge.

## **Art. 13 – Norma transitoria**

1. Fino alla approvazione del nuovo "Piano della Sosta" e degli altri provvedimenti attuativi previsti dal presente regolamento si applicano le tariffe e le altre disposizioni previste dalla deliberazione consiliare n. 43 del 2011 come modificata dalla deliberazione n. 5 del 2013, per quanto compatibili con quelle del presente regolamento.

## **Art. 14 – Entrata in vigore e pubblicità**

1. Il presente regolamento viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore alla scadenza di tale termine.
2. Il presente regolamento viene inserito, a cura del Segretario Generale, nella *Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi del Comune di Foggia* e nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Ente.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente regolamento e di farlo osservare come atto normativo del Comune di Foggia.